

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3154

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, EUFEMI, DE RIGO,
ARCHIUTTI, FAVARO, SAMBIN, TREDESE, MAGNALBÒ e
PONTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2004

Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1-*quater* della legge n. 186 del 27 luglio 2004 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004 sono stati aggiunti al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alcuni periodi, allo scopo di introdurre la facoltà ai dipendenti pubblici di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Tale facoltà è stata però preclusa ad alcune categorie di dipendenti pubblici, come gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia ed altri.

La norma inoltre è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblica-

zione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 28 luglio 2004.

Le due circostanze non erano certamente nelle intenzioni dei proponenti i disegni di legge sull'argomento, né dei proponenti gli emendamenti al disegno di legge diventato legge n. 186 del 2004.

Al fine quindi di eliminare una chiara ed evidente disparità di trattamento, con dubbi di costituzionalità, viene predisposto il presente disegno di legge che intende proprio garantire a tutti i dipendenti pubblici, con gli stessi limiti e le stesse possibilità per l'amministrazione, di usufruire della facoltà già prevista per altri dipendenti e con una decorrenza che non abbia a danneggiare od escludere aspettative nate con la presentazione dei vari disegni di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, al secondo periodo le parole: «con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse e il terzo periodo è altresì soppresso.

Art. 2.

1. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

